REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'importo dell'aiuto per il frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che l'obiettivo dell'aiuto al frumento duro è di garantire un equo tenore di vita agli agricoltori delle regioni della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e cospicua della produzione agricola; che queste regioni sono state definite dal regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1583/86 (7); che, per attenuare le ripercussioni della riduzione del prezzo d'intervento per il frumento duro sui redditi dei produttori, è opportuno aumentare l'aiuto per la campagna 1988/1989;

considerando che le regole di ravvicinamento degli aiuti previste dall'articolo 79, paragrafo 2 dell'atto di adesione danno luogo, per la Spagna, alla fissazione dell'importo dell'aiuto indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989 l'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato, per le regioni indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76 a:

— 137,05 ECU per ettaro per la Comunità a Dieci,

— 54,49 ECU per ettaro per la Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 5.
(4) GU n. C 167 del 27. 6. 1988.
(5) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.
(6) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 40.